



Maria Gabriella Belgiorno de Stefano
(associato di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Perugia)

**Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia
Una condanna annunciata della Corte Europea dei Diritti Umani**

SOMMARIO: 1. I simboli di appartenenza religiosa – 2. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2009, sul caso Lautsi c. Italia (ricorso n° 30814/06) – 3. Conclusioni sul caso Lautsi c. Italia – 4. Le reazioni in Italia dopo la sentenza della Corte di Strasburgo – 5. Le conseguenze in Italia dell'eventuale definitività della sentenza della Corte europea del 3 novembre 2009 – 6. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nell'ambito dell'Unione Europea.

1 - I simboli di appartenenza religiosa

La storia dell'uomo è segnata dai simboli sistematici di appartenenza religiosa; essi rappresentano il passaggio di civiltà, culture e religioni che si sono coesi nei sistemi istituzionali e normativi dei popoli e che ancor oggi permangono nell'identità di molteplici comunità politiche.

L'area mediterranea, ad esempio, è stata la culla dei monoteismi abramici (ebraismo, cristianesimo e Islam) che hanno con i loro "simboli" segnato per più di dieci secoli una fitta trama di rapporti fondati sulla convivenza, sullo stato di conflitto e sulle persecuzioni¹.

I simboli nella loro interpretazione antropologica segnano costantemente il complesso legame tra il sacro e l'organizzazione sistematica dei popoli, realizzato in città, imperi, nazioni².

I simboli di appartenenza religiosa, nella nostra epoca, ritrovano il loro valore comunicatorio in una società umana apparentemente globalizzata e tecnologicamente avanzata, tentando di dare ancora una risposta alle antiche inquietudini esistenziali umane che nel sacro hanno trovato e trovano una risposta rassicurante³.

¹ **S. FERRARI**, *Lo spirito dei diritti religiosi*, il Mulino, Bologna 2002, a cura di S. Ferrari; **S. FERRARI**, *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, il Mulino, Bologna 2008; **M.G. BELGIORNO de STEFANO**, *La comparazione del diritto delle religioni del Libro*, Ianua, Roma 2002.

² **G. LEICK**, *Città perdute della Mesopotamia*, Newton Compton Editori, Roma 2006.

³ **AA. VV.**, *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Giuffrè, Milano 2006.



Ancora oggi emerge l'esigenza antica dell'identificazione di complesse monadi culturali e religiose che, nelle loro nuove migrazioni, cercano la loro localizzazione attraverso i simboli di appartenenza culturale e religiosa. Si può sostenere che, come nell'antica Europa indoeuropea, la molteplicità di "tribù o clans" familiari ed aggregati era costituita da etnie migranti che nell'insediamento territoriale portavano la loro cultura e le loro religioni (12 tribù o clan dell'Ebraismo), creando anche attraverso lo strumento bellico una convivenza fondata sulla multiculturalità e sulla multi religiosità (testimoniata dalle molteplicità dei simboli di appartenenza etnico-religiosa dagli usi e dai costumi propri), così oggi nell'Europa postsecolare le comunità migranti nei loro nuovi insediamenti ricostituiscono le loro identità etnico-religiose e culturali e ne richiedono il riconoscimento e la tutela alle loro "nuove patrie"⁴.

Da tutto ciò deriva una conflittualità ideologica tra la resistenza conservatrice ed identitaria delle "nuove patrie" e le "comunità migranti" che a loro volta, con la loro istanza identitaria e religiosa, entrano in conflitto sistematico sia con le "nuove patrie", sia con le altre "comunità migranti".

A questo conflitto ha tentato di dare una soluzione l'Europa dei diritti umani nata dal Consiglio d'Europa nel 1949 ed ancora oggi l'Europa dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009), con i suoi postulati fondanti, tra cui la laicità, la tolleranza, la democrazia, l'integrazione e la cooperazione soprattutto nei confronti delle minoranze.

Si ricorda che il problema della garanzia della multiculturalità e multi religiosità in Europa è stato da tempo segnalato dal Consiglio d'Europa che il 4 ottobre del 2005 nella sua Assemblea Parlamentare nel rapporto "educazione e religione" (André Schneider) segnalava il ruolo fondamentale dell'educazione nella costruzione di una cittadinanza attiva in modo che il cittadino fosse in grado di vivere in una società democratica multiculturale e plurireligiosa. Tale educazione deve prevedere anche l'integrazione della propria cultura con le religioni degli altri, al fine di favorire il rispetto della dignità della persona non in quanto credente, ma in quanto persona (pluralismo, tolleranza, giustizia solidarietà e non discriminazione).

Le istanze conservatrici emergenti nei diversi contesti nazionali europei dimenticano, nel loro programma di autodifesa, l'obbligo di garantire nelle proprie comunità politiche i diritti fondamentali della

⁴ AA. VV, *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, a cura di M. Parisi, (Quaderni –Università del Molise n. 5), Esi, Napoli 2006.



persona e la tutela della sua dignità derivante dal dettato della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (del 4 novembre 1950) e vedono nel crescente fenomeno migratorio e nell’emersione di tante e diverse identità culturali e religiose la perdita della loro identità storico-religiosa; non ricordando, però, che il fenomeno migratorio europeo è iniziato con la fine del colonialismo allorché ai cittadini delle colonie è stata riconosciuta la cittadinanza da buona parte dei paesi colonizzatori europei.

In seguito l’Europa, per ragioni di ricostruzione postbellica ha richiesto forze-lavoro dai paesi ex-coloniali e molte persone alla ricerca di un potenziale benessere e di una nuova storia sono “migrate” verso una vita sociale e giuridica integrata e riconosciuta.

Nella nostra Europa postsecolare, come già detto, sono presenti molteplici comunità etnico-religiose, ma la loro particolarità e molteplicità sfugge ad una volontà d’indagine politica, incapace anche per ragioni economiche, di gestire pienamente il fenomeno e sviluppare politiche d’integrazione e di accoglienza. In tale contesto, quindi, necessariamente emergono i simboli di appartenenza religiosa che accomunano un maggior numero di persone e che quindi costituiscono un mezzo comunicatorio identitario e potenzialmente conflittuale.

Il foulard islamico ed il crocifisso sono emersi tra i molteplici simboli religiosi come testimonianza del profondo disagio culturale e cultuale che attraversa l’Europa. Il foulard islamico femminile è divenuto, infatti, il simbolo della presenza islamica in Europa, mentre il crocifisso è diventato il simbolo della resistenza occidentale all’invadenza dei simboli di appartenenza religiosa ed in particolare all’identità islamica ampiamente diffusa.

Ci si deve chiedere anche perché il foulard islamico sia diventato l’identificazione dell’Islam al posto della storica mezzaluna⁵ o della rappresentazione del Corano presente in molte moschee. La risposta, a mio avviso, va trovata nella simbologia sistematica giuridico - religiosa islamica che vede nella donna la continuità stessa dell’Islam ed attraverso lei garantisce la propria identità preservandola dall’impurità occidentale.

Il crocifisso, al contrario, è divenuto nuovamente il simbolo di una rinnovata crociata unificante di un’identità religiosa occidentale che nella realtà è divisa in molteplici rivoli, latini, ortodossi, evangelico-protestanti, risvegliati ed emergenti e per il fenomeno della

⁵ Simbolo che appare sulle bandiere nazionali dell’Algeria, della Libia, delle Maldive, della Malaysia, della Mauritania, del Pakistan, di Singapore, della Turchia e della Tunisia.



postsecolarità globale, profondamente conflittuali nelle loro diverse identità e manifestazioni religioso-sociali.

In Europa il crocifisso ha indiscutibilmente un valore identitario forte, sia nei paesi cattolici sia in quelli protestanti o ortodossi. La molteplicità degli edifici di culto e dei simboli viari e locali testimonia l'esistenza di una identità storica consolidata nel costume e nelle tradizioni locali⁶.

Oggi la rivendicazione della sua primaria valenza simbolica, però, è stata avanzata a livello europeo con le pressanti istanze manifestatesi in sede di redazione del trattato dell'Unione Europea che adottava una Costituzione per l'Europa (29 ottobre 2004-Roma) per inserire nel Preambolo della I parte della Costituzione il riferimento alle "radici cristiane dell'Europa"⁷.

Com'è noto questo progetto di trattato non è mai entrato in vigore ed è stato superato con il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009⁸.

Si ripropone, in sostanza in Europa a livello statale, regionale e locale una rivendicazione della simbologia del crocifisso come testimonianza di una ricostituita *Respublica gentium christianarum* in chiave laico-religiosa e finalizzata ad una più subliminale impresa *cruce-signata* comunicatoria da intraprendere contro l'Islam invasore della Terra di Dio.

I confini della Terra di Dio sono necessariamente, quelli dell'Occidente, ma in una lettura religiosa trasversale e sviluppata sulla tutela dei diritti fondamentali della persona di matrice statunitense, la Terra di Dio va ben oltre Gerusalemme nella ricostituzione della *militia S. Petri* contro l'Islam.

La nuova impresa *cruce-signata*, apparentemente solo mediatica, ma in realtà ispirata da un messaggio conflittuale violento, ha coinvolto necessariamente anche gli altri molteplici simboli di appartenenza religiosa e di matrice ideologica, rendendo più difficile la tutela del

⁶ **S. TESTA BAPPENHEIM**, *Il Kopftuch e la libertà religiosa nelle scuole tedesche*, in *Coscienza e libertà*, XXXVIII, 2004, pag.104 ss.; **F. FEDE, S. TESTA BAPPENHEIM**, *Dalla laicité di Parigi alla nominatio Dei di Berlino, passando per Roma*, Giuffrè, Milano 2007.

⁷ **M.G. BELGIORNO de STEFANO** *Le radici europee della laicità dello Stato*, in **AA. VV.**, *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino 2008, pp. 43-61.

⁸ Con questo nuovo testo il Trattato sull'Unione Europea, nel suo Preambolo vede inserito al secondo capoverso il seguente più laico principio: «*ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto*»;



diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione nei diversi paesi d'Europa.

In linea generale la problematica si colloca nel quadro dei seguenti articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo ha dovuto interpretare a seguito delle denunce delle persone fisiche o gruppi di persone che ritenevano incompatibili con tali norme il diritto nazionale e le sentenze dei giudici nazionali, segnatamente per la materia religiosa: l'art.8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*⁹), l'art.9 (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*¹⁰), l'art. 10 (*Libertà di espressione*¹¹), l'art.11 (*Libertà di riunione e di associazione*¹²), l'art. 14

⁹ Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

¹⁰ Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

¹¹ Articolo 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazioni le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

¹² Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione



(*Divieto di discriminazione*¹³), l'art. 2 (*Diritto all'istruzione*¹⁴) del Protocollo n. 1 addizionale alla stessa Convenzione.

La Corte di Strasburgo ha sempre affermato il principio della laicità dello Stato, vedi per tutte la storica sentenza sul caso *Refah Partisi, Erbakan, Kazan et Tekdal c. Turchia*¹⁵ in cui la Corte ha ribadito anche la necessaria neutralità ed imparzialità dello Stato di fronte al fattore religioso e a proposito della garanzia dell'ordine pubblico, della pace religiosa e della democrazia ed in particolare ha affermato che non sia compatibile con la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona porre a fondamento dei valori dello Stato alcuni principi contenuti nella *Shari'a* ("la Legge religiosa")¹⁶.

Tra le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di tutela del diritto di libertà di coscienza e religione pronunciate, nell'ambito scolastico si ricorda un caso contro la Danimarca in tema di educazione sessuale nelle scuole a tutela delle convinzioni filosofiche e religiose dei genitori¹⁷.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

13 Articolo 14 - *Divieto di discriminazione*

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

14 Articolo 2. *Diritto all'istruzione*

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

¹⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso *Refah Partisi, Erbakan, Kazan et Tekdal c. Turchia* (n° 41340/98 & 41342-4/98), sentenza del 31 luglio 2001 (confermata dalla Grande Camera con sentenza 13 febbraio 2003).

¹⁶ **M.G. BELGIORNO de STEFANO**, *La comparazione del diritto delle religioni del Libro*, Editrice Ianua, Roma, 2002, pag. 141.

¹⁷ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark* (sentenza del 7 dicembre 1976, serie A n° 23, §§ 50-54). **M.G. BELGIORNO de STEFANO**, *La libertà religiosa nelle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in



Si veda una sentenza contro Regno Unito e Irlanda del Nord¹⁸ nella quale la Corte stessa si pronunciava a favore della libertà di pensiero e di espressione contro gli abusi di “posizioni dominanti”, adottate nei confronti di minoranze, “che potrebbero creare violazioni del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione”.

In un altro caso (relativo al diritto alla libertà d’istruzione) contro il Regno Unito e Irlanda del Nord¹⁹, la Corte confermava il suo orientamento di garanzia del diritto dei genitori a pretendere metodi educativi compatibili con le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Il più recente caso Folgero²⁰, relativo all’insegnamento della religione nelle scuole, testimonia in realtà la condizione storico-politica della Norvegia la quale nella tutela della propria “religione ufficiale di Stato” e della propria storica identità religiosa ha improntato la vita pubblica e sociale della nazione.

La fattispecie è stata portata all’attenzione della Corte da parte di alcuni genitori degli alunni che non professavano la religione cristiana e che avevano lamentato che le autorità scolastiche avevano rifiutato di concedere ai loro figli una dispensa totale da un corso che figurava imperativamente nel programma dell’insegnamento obbligatorio di dieci anni in Norvegia (vigente nelle scuole pubbliche elementari e del primo ciclo di quelle secondarie) che riguardava il cristianesimo, la religione e la filosofia.

Questa sentenza ha trovato una sostanziale conferma nella successiva sentenza del 9 ottobre 2007 della stessa Corte europea in un caso contro la Turchia²¹.

Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico, a cura di V. Tozzi, Edisud, Salerno, 1990, pag. 529 ss.

¹⁸ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso *Young-James-Webster c. Regno unito e Irlanda del Nord* (sentenza 13 agosto 1981) garantisce la libertà di credere o di non credere ad alcuna religione da parte dei genitori degli alunni.

¹⁹ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso *Campbell et Cosans c. Royaume-Uni*, sentenza del 25 febbraio 1982, série A n° 48, pp. 16-18, §§ 36-37. L’esclusione temporanea dalla scuola di un allievo, a seguito del rifiuto del medesimo e dei genitori a consentire l’esecuzione di una misura disciplinare consistente in una pena corporale, contrasta con il rispetto del diritto all’istruzione ai sensi della Convenzione europea.

²⁰ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso *Folgero ed altri contro Norvegia*, Grande Camera, sentenza del 29 giugno 2007, ricorso n° 15472/02). **M.G. BELGIORNO de STEFANO**, *L’insegnamento della religione sotto il controllo della Corte Europea dei Diritti umani*, in *Rivista della Cooperazione giuridica internazionale*, Edizioni Nagaard, anno X, n. 30 settembre-dicembre 2008, pag. 39-55.

²¹ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso *Hasan e Eylem Zengin contro Turchia*, ricorso n° 1448/04. Sentenza 9 ottobre 2007. Anche in questo caso la Corte ha accertato che il meccanismo di dispensa dall’ “ora di religione” non costituiva uno strumento



Tra le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di tutela del diritto di libertà di coscienza e religione pronunciate, sotto il profilo dei simboli religiosi in ambito scolastico, e della loro compatibilità con uno Stato laico, bisogna ricordare la decisione di irricevibilità (quindi anche infondatezza nel merito) del ricorso presentato da *Dhalab contro Svizzera*²² nella quale un’insegnante di scuola elementare rivendicava l’uso del foulard islamico quale simbolo di una religione emergente e attraverso di esso si voleva e affermare la rilevanza sociale della stessa confessione islamica e dei vincoli religiosi di genere. Ma occorre ricordare anche che proprio in tale decisione riemerge in modo dirompente il problema dell’educazione degli scolari in un sistema di laicità scolastica statale che vieta, secondo la Corte, ad un’insegnante di religione islamica di indossare il foulard, nel corso delle proprie lezioni in una scuola elementare, perché il foulard stesso potrebbe rappresentare un “segnale forte” nella formazione della personalità dei minori.

I due elementi in precedenza enunciati riemergono anche nel caso *Leyla Sahin contro Turchia* deciso dalla Grande Camera²³, che ha

appropriato e non offriva una protezione sufficiente per i genitori che potevano legittimamente considerare che la materia insegnata era suscettibile di provocare un conflitto con i valori insegnati ai loro figli nelle mura domestiche. Inoltre, non vi era alcuna possibilità di scelta per i ragazzi i cui genitori avevano una convinzione religiosa o filosofica diversa da quella dell’Islam sunnita e che il meccanismo di dispensa implicasse un peso eccessivo per questi che dovevano rivelare le loro convinzioni religiose o filosofiche.

²² Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso *Dhalab c. Svizzera* (decisione), ricorso n° 42393/98, 15 febbraio 2001: «*La Cour admet qu'il est bien difficile d'apprécier l'impact qu'un signe extérieur fort tel que le port du foulard peut avoir sur la liberté de conscience et de religion d'enfants en bas âge. En effet, la requérante a enseigné dans une classe d'enfants entre quatre et huit ans et donc d'élèves se trouvant dans un âge où ils se posent beaucoup de questions tout en étant plus facilement influençables que d'autres élèves se trouvant dans un âge plus avancé. Comment dès lors pourrait-on dans ces circonstances dénier de prime abord tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard dès lors qu'il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme le constate le Tribunal fédéral, est difficilement conciliable avec le principe d'égalité des sexes. Aussi, semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d'autrui et surtout d'égalité et de non-discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves. Partant, en mettant en balance le droit de l'instituteur de manifester sa religion et la protection de l'élève à travers la sauvegarde de la paix religieuse, la Cour estime que dans les circonstances données et vu surtout le bas âge des enfants dont la requérante avait la charge en tant que représentante de l'Etat, les autorités genevoises n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et que donc la mesure qu'elles ont prise n'était pas déraisonnable*».

²³ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso *Leyla Sahin contro Turchia* sentenza del 10 novembre 2005 (ricorso n° 44774/98) Questa sentenza è frutto del riesame della precedente sentenza della Camera della stessa Corte europea, *Sahin. c. Turchia* del 29



statuito la legittimità del divieto imposto alle studentesse nelle università in Turchia, dell'uso del foulard islamico, in quanto tale divieto *non* costituisce una violazione dei diritti e libertà enunciati agli articoli 8, 9, 10 e 14 della Convenzione europea dei Diritti Umani, ed all'articolo 2 del Protocollo n. 1.

In tali sentenze la Corte ha voluto, anche esaminare il grado di laicità raggiunto dai singoli paesi membri del Consiglio d'Europa dividendoli, in laici, neutrali, confessionali ed indirizzando a tutti un appello perché legiferassero definitivamente in tema di laicità e di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e di tutela del diritto fondamentale alla libertà di coscienza e religione secondo gli orientamenti della stessa Corte Europea²⁴.

La Corte Europea ha, quindi, assunto il ruolo di attivo controllo, quale giudice supremo della laicità degli Stati, nei confronti di tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa e, quindi anche dell'Unione Europea²⁵, perché il patrimonio di libertà, uguaglianza e fraternità dei diritti umani non vada disperso nei molti rivoli reazionari e confessionali nei quali sembra che l'Europa del terzo millennio voglia rituffarsi.

In conclusione la giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, sottolinea il valore della garanzia di laicità che gli Stati devono offrire all'apprendimento scolastico ed all'insegnamento per cui i genitori in base all'art. 2 Protocollo n. 1 hanno il "dovere naturale" verso i loro figli di esigere che lo Stato rispetti, attraverso la salvaguardia della laicità, le loro convinzioni religiose e filosofiche.

La Corte, inoltre, aggiunge che la democrazia non può essere sottomessa all'opinione di una maggioranza essa per sua natura

giugno 2004. La Grande Camera ha confermato sostanzialmente le statuizioni della prima sentenza. Nel caso la ricorrente, studentessa dell'Università di Istanbul (facoltà di medicina), malgrado fosse a conoscenza delle norme e dei regolamenti universitari che lo vietavano, si era presentata costantemente abbigliata con il *foulard* islamico alle lezioni dei corsi di medicina ed ai tirocini obbligatori; convocata più volte dagli organi scolastici perché recedesse dal suo intendimento, era infine allontanata dai corsi in applicazione delle leggi universitarie e statali.

²⁴ **M.G. BELGIORNO de STEFANO**, *Foulard islamico e Corte Europea dei diritti Umani (Modelli laici e modelli religiosi di genere di fronte al diritto alla libertà di coscienza e religione)*, in *Rivista della Cooperazione giuridica internazionale*, Edizioni Nagaard, anno III, n.9 settembre-dicembre 2001, pag.73-86; **ID.**, *Lo Stato laico senza il foulard islamico, secondo la Corte Europea dei diritti umani*; ivi, n. 23 maggio agosto 2006, pp. 75-87.

²⁵ Tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea sono contestualmente membri del Consiglio d'Europa che conta complessivamente 47 Stati europei.



raccomanda di mantenere un equilibrio "che garantisca la condizione delle minoranze e che si eviti l'abuso di una posizione dominante"²⁶.

La Corte Europea, quindi, attraverso questa costante linea giurisprudenziale aveva da tempo fissato i principi vincolanti per i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, sul tema della laicità e della tutela delle minoranze, religiose o aconfessionali.

2 - La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2009, sul caso Lautsi c. Italia (ricorso n° 30814/06)

L'enorme clamore e sorpresa suscitati in Italia a seguito della condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei Diritti dell'Uomo per la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche, della scuola pubblica, possono spiegarsi da un lato con la più totale ignoranza della precedente giurisprudenza della Corte europea da parte del popolo italiano e dall'altro lato con la lesione di alcuni valori di cui una considerevole maggioranza era gelosa portatrice.

Esaminiamo dapprima la fattispecie all'esame della Corte di Strasburgo.

Precisiamo subito che il caso è stato prospettato davanti alla Corte europea da una cittadina italiana, e non da una migrante islamica che voleva imporre la sua religione a quella della maggioranza del popolo italiano.

La sig.ra Lautsi aveva chiesto alla scuola pubblica "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, frequentata dai propri figli di undici e tredici anni, di rimuovere il crocifisso dalle loro aule scolastiche ritenendo tale presenza "contraria al principio di laicità dello Stato secondo il quale

²⁶ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *caso Folgerø ed altri contro Norvegia*, Grande Camera, sentenza del 29 giugno 2007, ricorso n° 15472/02). Dopo aver richiamato i principi espressi nelle sentenze *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark*, sentenza del 7 dicembre 1976, serie A n° 23, pp. 24-28, §§ 50-54, *Campbell et Cosans c. Royaume-Uni*, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n° 48, pp. 16-18, §§ 36-37, *Valsamis c. Grèce*, sentenza del 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28). Nel par. 84 la Corte afferma testualmente:

«e) C'est en s'acquittant d'un devoir naturel envers leurs enfants, dont il leur incombe en priorité d'"assurer [l']éducation et [l']enseignement", que les parents peuvent exiger de l'Etat le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques. Leur droit correspond donc à une responsabilité étroitement liée à la jouissance et à l'exercice du droit à l'instruction (*ibidem*).»

f) Bien qu'il faille parfois subordonner les intérêts d'individus à ceux d'un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante (*Valsamis*, précité, p. 2324, § 27)».



intendeva educare i propri figli". Nel 2002 l'autorità scolastica decideva di mantenere i crocifissi nelle aule dell'istituto.

Il 23 luglio 2002 la sig.ra Lautsi impugnava la decisione della direzione scolastica di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che rimise il caso davanti alla Corte Costituzionale, ma questa Corte con ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004 dichiarò inammissibile la questione in quanto le disposizioni relative alla presenza del crocifisso non erano contenute in leggi, ma in "regolamenti-circolari". Con questo sostanziale rifiuto di decidere, la Corte Costituzionale si era sottratta a qualunque valutazione nel merito.

Il 17 marzo 2005 il Tribunale Amministrativo Regionale respinse il ricorso della sig.ra Lautsi giudicando il crocifisso il simbolo della storia e della cultura italiana e dei suoi principi di uguaglianza, libertà e laicità dello Stato. Il Consiglio di Stato successivamente respingeva l'appello della ricorrente considerando il crocifisso "uno dei valori laici della Costituzione italiana".

Avendo esperito invano tutti i rimedi giurisdizionali a livello nazionale, la ricorrente, quindi, il 27 luglio 2006 adiva la Corte europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, deducendo a nome proprio e dei figli che l'esposizione del crocifisso nella scuola pubblica italiana fosse contraria al suo diritto di garantire ai figli una istruzione conforme alle sue convinzioni religiose e filosofiche ai sensi dell'art. 2 del Protocollo n. 1, aggiuntivo alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo ed alla sua libertà di coscienza e religione ai sensi dell'art. 9 della stessa Convenzione.

Il Governo Italiano nella sua difesa aveva ribadito il valore anche laico del crocifisso come già sostenuto nelle sentenze dei giudici amministrativi a livello nazionale.

Ma la Corte Europea, motivando con la sua precedente giurisprudenza in materia, ha riconfermato alcuni punti fondamentali della sua interpretazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 in connessione con l'art. 9 della Convenzione.

La presenza del crocifisso - che è impossibile non osservare nelle aule scolastiche - può facilmente essere interpretata da allievi di qualsiasi età come un segno religioso ed essi si sentiranno istruiti in un ambiente scolastico influito da una determinata religione. Questo può essere incoraggiante per allievi religiosi, ma anche perturbante per allievi di altre religioni o atei, in particolare se appartengono a minoranze religiose. La libertà di non credere in alcuna religione (inerente alla libertà di religione garantita dalla Convenzione) non si limita all'assenza di servizi religiosi o dell'insegnamento religioso: si estende alle pratiche ed ai simboli che esprimono una credenza, una



religione o l'ateismo. Questa libertà merita una protezione particolare se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non può liberarsi o soltanto accollandosi degli sforzi ed un sacrificio sproporzionati.

Lo Stato deve astenersi da imporre credenze nei luoghi in cui le persone sono da lui dipendenti. Egli è in particolare tenuto alla neutralità confessionale nell'ambito dell'istruzione pubblica dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve cercare di inculcare agli allievi un pensiero critico. Orbene, la Corte non vede come l'esposizione, nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire il pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione "di una società democratica come la concepisce la Convenzione europea, pluralismo che è stato anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale italiana".

3 - Conclusioni sul caso Lautsi c. Italia

Secondo la Corte europea l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata confessione nell'esercizio della funzione pubblica, in particolare nelle aule scolastiche, della scuola pubblica, limita dunque il diritto dei genitori di istruire i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini in età scolare di credere o non credere.

Occorre fare notare che questa sentenza è stata emessa da una Camera composta di sette giudici i quali hanno adottato la decisione all'unanimità, senza l'aggiunta di opinioni dissidenti come è prassi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo nei casi più controversi.

Il Governo italiano ha già presentato istanza di riesame del caso davanti alla Grande Camera della stessa Corte europea (formata da diciassette giudici), ma tale sorta di reclamo non è automatica essendo soggetta alla valutazione della stessa Corte disporre o no il riesame.

Al momento della stesura della presente nota non siamo a conoscenza se il caso sarà giudicato nuovamente e, quindi, se la sentenza così come emessa il 3 novembre 2009 diverrà definitiva.

È vero che davanti alla Grande Camera potrebbero chiedere di intervenire altri Stati membri del Consiglio d'Europa ed anche associazioni di privati cittadini, ma l'intervento di terzi potrebbe non essere univoco nelle sue finalità.

A mio avviso, però, anche se il caso dovesse essere riesaminato davanti alla Grande Camera della Corte europea, non potrebbero



mutare le conclusioni della prima Camera, poiché seppur con qualche voto dissidente, la maggioranza dei giudici non avrebbe alcun argomento per demolire totalmente il muro dell'esistente motivazione costruito con i singoli mattoni dei precedenti giurisprudenziali menzionati nella sentenza del 3 novembre 2009. Sempre che non prevalga la pressione *lato sensu* politica degli Stati più confessionisti del Consiglio d'Europa²⁷.

4 - Le reazioni in Italia dopo la sentenza della Corte di Strasburgo

La sentenza della Corte Europea del 3 novembre 2009 sul crocifisso è stata oggetto di ampie contestazioni in Italia dalla parte conservatrice cattolica o "teocon", che supportata anche da una parte della stampa italiana ha inventato una nuova crociata mediatica, culminata con l'affissione di manifesti inneggianti alla croce, in pubbliche dichiarazioni politiche, e con l'invio da parte del Ministero della Pubblica Istruzione a moltissime scuole statali di nuovissimi crocifissi con l'obbligo dell'affissione. Parimenti hanno fatto alcuni sindaci per le scuole pubbliche locali.

La Corte europea è stata inondata da lettere di protesta provenienti dall'Italia, le autorità ecclesiastiche e molti uomini e partiti politici hanno espresso anche offensive valutazioni nei riguardi dei giudici europei. Vi è stato anche chi ha minacciato di spedire materialmente a Strasburgo migliaia di crocifissi.

Vi sono state anche proposte di legge a difesa del crocifisso nelle aule scolastiche ed anche in tutti i pubblici uffici²⁸.

²⁷ Austria, Grecia, Polonia, Norvegia, in Germania la Baviera, Spagna, Romania, San Marino.

²⁸ Senato della Repubblica Disegno di legge n. 1856, d'iniziativa dei senatori Thaler Ausserhofer, ed altri del 4 novembre 2009, "Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli uffici della pubblica amministrazione": Art. 1. (*Principi*) 1. Il Crocifisso è riconosciuto come emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana e come elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa. Art. 2. (*Finalità*) 1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, regolamenta l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere il simbolo, il permanente richiamo dell'Italia al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana. Art. 3. (*Esposizione del Crocifisso*) 1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione e in tutti gli uffici della pubblica amministrazione è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del Crocifisso. 2. Entro sei mesi dalla data di



Qualche Sindaco ha emanato ordinanze per multare chi si adegua alla sentenza della Corte europea nella rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche.

A mio avviso, la reazione politica è stata sproporzionata e confusa, poiché le ragioni di affissione del crocifisso negli edifici pubblici non possono coincidere nel caso di aule scolastiche, o dei tribunali con tutti gli altri edifici pubblici, ospedali, caserme, ministeri, enti locali.

entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni interessate sono tenute ad emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1. 3. Gli organi costituzionali danno attuazione alle disposizioni della presente legge ai sensi dei rispettivi regolamenti. Art. 4. (*Sanzioni*) 1. Chiunque rimuove o vilipende l'emblema della Croce o del Crocifisso da qualsiasi dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 600 a 1.200 euro. Con la medesima sanzione è punito il responsabile dell'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 3, che ometta di ottemperarvi.

Senato della Repubblica, Disegno di legge N. 1947 del 18 dicembre 2009, d'iniziativa dei senatori Ceccanti ed altri; *“Norme generali sulla affissione di crocifissi nelle aule scolastiche sulla base del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, in analogia alla legislazione bavarese e alla giurisprudenza castigliana”*: Art. 1. 1. In considerazione del valore della cultura religiosa, del patrimonio storico del popolo italiano e del contributo dato ai valori del costituzionalismo, come segno del valore e del limite delle costituzioni delle democrazie occidentali, in ogni aula scolastica, con decisione del dirigente scolastico, è affisso un crocifisso. 2. Se l'affissione del crocifisso è contestata per motivi religiosi o di coscienza dal soggetto che ha diritto all'istruzione, ovvero dai suoi genitori, il dirigente scolastico, sulla base del principio di autonomia scolastica, nel rispetto dei principi di tutela della *privacy* e di non discriminazione nonché tenendo conto delle caratteristiche della comunità scolastica, cerca un accordo in tempi brevi, anche attraverso l'esposizione di ulteriori simboli religiosi. 3. Qualora non venga raggiunto alcun accordo ai sensi del comma 2, nel rispetto dei principi di cui al medesimo comma 2, il dirigente scolastico adotta, previo parere del consiglio di circolo o di istituto, una soluzione che operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e di coscienza di tutti gli alunni della classe coinvolti e che realizzzi il più ampio consenso possibile.

Camera dei Deputati, Proposta di legge C 2905, presentato il 10 novembre 2009 da Michele Scadroglio ed altri, *“Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso e del ritratto del Presidente della Repubblica, quali simboli della tradizione e dell'unità della Patria, nelle scuole e negli uffici pubblici”*: Art. 1. (*Simboli della tradizione e dell'unità della Patria*). 1. Il Crocifisso è il simbolo della tradizione culturale della Patria. 2. Il Presidente della Repubblica è l'istituzione che rappresenta e simboleggia il Paese e l'unità della Patria. Art. 2. (*Esposizione dei simboli della tradizione e dell'unità della Patria negli uffici pubblici*). 1. Il ritratto fotografico del Presidente della Repubblica e il Crocifisso devono essere esposti in tutti gli uffici pubblici e in tutte le aule delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. 2. Il dirigente dell'ufficio o dell'istituzione scolastica è responsabile, anche sotto il profilo disciplinare, dell'attuazione della disposizione del comma 1.



A mio avviso, neppure la giurisprudenza delle supreme corti italiane²⁹ era stata di segno apertamente contrario a quello oggi enunciato dalla Corte europea, ma soltanto aveva rifuggito dall'affrontare frontalmente il caso, come lo dimostra anche la "pilatesca" ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 15 dicembre 2004 che aveva dichiarato inammissibile proprio la questione sollevata dalla ricorrente Lautsi per la presenza del crocifisso nell'aula scolastica dei suoi figli.

Peraltro in Italia, in cui il principio di laicità non è enunciato espressamente nella Costituzione repubblicana, la laicità ha trovato conferma della sua rilevanza costituzionale in specifiche sentenze della Corte Costituzionale italiana.

Sul piano storico si ricorda l'Accordo di Villa Madama del 1984, nel quale si abrogava l'art. 1 del Trattato (con riferimento all'art. 1 dello Statuto Albertino ed alla Religione Cattolica come "la sola Religione dello Stato").

In tale contesto la soppressione della presenza consuetudinaria e simbolica del crocifisso non appariva il punto centrale dello scontro socio religioso in Italia che invece era rappresentato da "l'ora di religione nelle scuole pubbliche italiane" che, regolata oltre che dall'art. 9 dell'Accordo di Villa Madama del 1984, era ulteriormente patteggiata con un'intesa tra il ministro della pubblica istruzione ed il presidente della CEI (intesa Falcucci -Poletti 1985), nella quale si prevedevano la nomina ecclesiastica dei docenti e la scelta dei libri di testo dall'autorità ecclesiastica fissando comunque il principio della "non obbligatorietà" di tale ora d'insegnamento scolastico.

²⁹ Da ultimo Cass. Sez. VI pen., sent. 17 febbraio 2009 n. 28482 (caso Tosti). Depositata in cancelleria il 10 luglio 2009, non affronta *ex professo* la fattispecie del crocifisso nelle aule di giustizia, ma afferma testualmente: «*La tesi sostenuta dall'imputato, al di là dei toni esasperati e delle espressioni talvolta paradossali che la caratterizzano e che ne rivelano la chiara strumentalità, ha una sua sostanziale dignità e meriterebbe un adeguato approfondimento, per verificarne la fondatezza o meno, considerato che, allo stato, non risultano essere state congruamente affrontate e risolte alcune tematiche di primario rilievo per la corretta soluzione del problema: a) la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 è un atto amministrativo generale, che appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell'azione amministrativa (artt. 97 e 113 Cost.); b) detta circolare, tenuto conto anche dell'epoca a cui risale, non sembra essere in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia, pure costituzionalmente presidiata, della libertà di coscienza e di religione; c) occorre individuare l'eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di fede diversa e del non credente che rifiuta di avere una fede».*



Ma la non obbligatorietà dell'ora di religione determinò nel sistema scolastico italiano la necessità di creare ore alternative obbligatorie all'ora di religione per gli studenti "non avvalenti". Tale scelta determinò la reazione dei genitori dei non avvalenti che trovarono nella Corte Costituzionale italiana nel 1989 una risposta positiva alle loro istanze (non obbligatorietà delle ore alternative a quella di religione) ed in tale sede la Corte Costituzionale enunciò il valore del principio supremo della laicità dello Stato³⁰.

La Corte Costituzionale in seguito precisava il proprio orientamento (sentenza n. 508 del 20 novembre 2000) affermando la rilevanza del principio di non discriminazione ed uguaglianza in materia religiosa e la funzione d'imparzialità e di equidistanza dello Stato. Veniva, peraltro, ribadito il principio della laicità dello Stato "principio supremo" necessario per l'interpretazione e per gli indirizzi futuri del sistema normativo italiano.

L'orientamento della Corte Costituzionale italiana è stato in seguito recepito dalla giurisprudenza penale a proposito della presenza del crocifisso in un seggio elettorale. In tal senso, infatti, si orientò la quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 439 del 2000 nel caso Montagnana nel quale la laicità dello Stato era definita come laicità positiva o attiva finalizzata ad instaurare un regime pluralistico confessionale e culturale che permettesse il formarsi della scelta personale negativa o positiva in materia religiosa. Principio confermato in seguito dalla stessa Corte Costituzionale italiana con sentenza n. 508 del 2000 nella quale si afferma che il principio di laicità non "implica indifferenza ed astensione dello stato dinanzi alle religioni ma legittima interventi legislativi a protezione della libertà di religione".

Il crocifisso, a mio avviso, non può essere utilizzato per indire una nuova crociata europea e mi chiedo: l'Italia e l'Europa hanno bisogno di nuovi crocifissi per sentirsi cristiani? L'Europa può non considerarsi cristiana?

In nessuna città europea mancano chiese, crocifissi ed icone nelle strade anche di campagna. Gli antichi percorsi penitenziali (via romea, via francigena) sono ancora percorsi da pellegrini che incontrano nel loro viaggio, croci, icone simboli cristiani anche antichissimi. Luoghi,

³⁰ La sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 1989 affermava che la laicità era "uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta Costituzionale della Repubblica" e precisava che il principio di laicità dello stato implicava "non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale"; "Lo Stato laico ha il dovere di salvaguardare che non risultino limitate le libertà di cui all'art. 19 Costituzione".



come S. Pietro, Santiago de Compostela ed i molteplici luoghi di pellegrinaggio presenti in tutti i paesi europei testimoniano un'identità cristiana innegabile.

Ma la scuola pubblica non appartiene ad una sola religione o ad una sola identità culturale. I diritti umani sono volti a tutelare le minoranze e su questo campo non valgono le regole della democrazia fondata sulle maggioranze³¹.

Il "muro bianco" nelle aule della scuola pubblica significa, a mio avviso, in questo momento storico la garanzia dei diritti fondamentali della persona, della necessaria integrazione e tolleranza sociale, culturale e religiosa ed a mio avviso la corretta interpretazione per il nostro paese anche dell'art. 19 della Costituzione italiana che tutelando la libertà religiosa di tutti non pone confini o simboli, ma garantisce ugualmente tutti coloro che liberamente vogliono professare "individualmente e collettivamente" il loro credo religioso.

A mio avviso, i simboli di appartenenza religiosa possono essere portati, per le strade e nelle piazze come manifestazione della propria scelta personale, ma devono essere esclusi nei luoghi in cui si esercita l'insegnamento pubblico o si amministra la giustizia, che devono essere ed apparire come neutrali, perché in quei particolari luoghi si esercita il potere pubblico nei confronti delle persone. Il "muro bianco" in tal modo diverrebbe un simbolo portatore di valori che pur potendo aver fondamento nella religione sono meglio garantiti da una posizione di assoluta asetticità³².

5 - Le conseguenze in Italia dell'eventuale definitività della sentenza della Corte europea del 3 novembre 2009

Come ho detto, non possiamo al momento prevedere se la sentenza del 3 novembre 2009 della Corte europea di Strasburgo (prontamente impugnata dal Governo italiano) diverrà definitiva per

³¹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *caso Folgero ed altri contro Norvegia*, Grande Camera, sentenza del 29 giugno 2007, ricorso n° 15472/02, § 84: «f) Bien qu'il faille parfois subordonner les intérêts d'individus à ceux d'un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante (*Valsamis*, précité, p. 2324, § 27)».

³² **M. TEDESCHI**, *Presentazione* al volume di **P. BELLINI**, *La coscienza del Principe, Prospettazione ideologica e realtà politica delle interposizioni prelatizie del governo della cosa pubblica*, 2 vol., Giappichelli, Torino, 2000, ed anche in *Quaderni della scuola di specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico*, Jovene, Napoli 2002, pag. 109-111.



l'inammissibilità del riesame da parte della Grande Camera della stessa Corte oppure per la conferma da parte di quest'ultima.

Ove fossero mantenuti fermi i principi espressi nella sentenza, quali sarebbero i vincoli per lo Stato italiano?

L'originaria ricorrente sig.ra Lautsi ha ottenuto l'accertamento della violazione dei suoi diritti ed il risarcimento del danno morale nella misura di euro diecimila, che lo Stato italiano le corrisponderà sicuramente poiché su tale adempimento vigilerà il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Ma sul piano generale questa sentenza non ha lo stesso valore *erga omnes* al pari di una sentenza della Corte Costituzionale italiana.

È vero che a fronte di numerosi successivi ricorsi da parte di altre persone che volessero invocare gli stessi principi del caso Lautsi, la Corte europea potrebbe statuire che quando essa costata una violazione che deriva da una situazione a carattere *strutturale* che riguarda un grande numero di persone, possono imporsi misure generali a livello nazionale nel quadro dell'esecuzione delle sue sentenze³³.

Ma anche la sentenza della Corte di Strasburgo che obbliga lo Stato ad eliminare la violazione strutturale della persistenza del crocifisso nelle aule scolastiche, è incoercibile da parte dei singoli, poiché l'obbligo si dispiega soltanto a livello internazionale.

È vero che in base alla legge del 9 gennaio 2006, n. 12³⁴, lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri è vincolato a presentare al Parlamento tutte le proposte di leggi e di riforme che siano necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico nazionale al *dictum* delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ivi comprese quelle che indicano degli obblighi positivi e di *facere* per il legislatore.

³³ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, Sent. del 1° marzo 2006 caso Sejdovic contro Italia ricorso n. 56581/00: «Allorquando la Corte europea accerta che una violazione della Convenzione deriva da un problema strutturale legato al cattivo funzionamento della legislazione e della prassi nazionale, lo Stato nei cui confronti si è pronunciata la Corte europea deve adottare misure generali a livello nazionale al fine di garantire la messa in opera del diritto in questione per il ricorrente e le persone che si trovino in una situazione simile alla sua».

³⁴ Legge italiana 9 gennaio 2006, n. 12 "Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2006 Art. 1. 1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro: «*a-bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce».



E questo sarebbe preclusivo quantomeno ad una proposta di legge contraria ai principi espressi nella sentenza della Corte europea del 3 novembre 2009, che come si è detto si vorrebbe far approvare dal Parlamento italiano.

Quand’anche fosse emanata una nuova legge che imponesse l’obbligo del crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica, la Corte Costituzionale non potrebbe più dichiararsi incompetente a decidere sulla materia come lo ha fatto con l’ordinanza n. 389 del 2004 proprio sul caso della sig.ra Lautsi e sarebbe costretta a dichiarare incostituzionale siffatta legge, sulla base del vincolo imposto dalla sentenza della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009.

Infatti, occorre ricordare i principi espressi dalla Corte costituzionale italiana con le due storiche sentenze n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007, per cui la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4 novembre 1950, quale trattato internazionale multilaterale, pur non producendo norme direttamente applicabili in Italia obbliga la Corte Costituzionale italiana a dichiarare l’incostituzionalità di una norma ordinaria nazionale che si ponga in contrasto con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, testualmente *«nell’interpretazione datane dalla Corte europea»*.

Questo rinvio in bianco alla giurisprudenza della Corte europea non consentirebbe alla Corte Costituzionale italiana di formulare una propria diversa interpretazione delle norme della Convenzione europea e, quindi, di dichiarare la legittimità costituzionale del crocifisso nelle aule della scuola pubblica.

Inoltre la Corte Costituzionale italiana non potrà porsi in consapevole e dichiarato contrasto con la Corte di Strasburgo ben sapendo che qualunque persona anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale potrà farne accettare il contrasto davanti alla Corte di Strasburgo³⁵.

³⁵ **M. de STEFANO**, *La gerarchia delle due Corti di Giustizia Europee*, in "Affari Sociali Internazionali", (atti del Congresso Internazionale del Movimento Internazionale dei Giuristi Cattolici, Strasburgo 22/24 novembre 1991), ed. Franco Angeli, n. 1/1992, pagg. 273 e seguenti; **ID.**, *Roma, Strasburgo, Lussemburgo, Maastricht*, in "I diritti dell'uomo, cronache e battaglie", 1992, n. 2, p. 63: «... la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo rappresenta *ratione temporis* l'ultima spiaggia dove può approdare una vittima della violazione dei diritti umani e proprio per questa sua collocazione cronologica dopo l'iter processuale nazionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è in grado di vagliare i pronunciamenti dei giudici nazionali ed incidentalmente nell'ambito dell'Unione Europea anche le sentenze che la Corte di Giustizia delle Comunità europee fosse stata chiamata a pronunciare, su invito dei giudici nazionali. Ma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha gli stessi poteri della Corte costituzionale italiana e pertanto, anche se dichiarasse che una legge



6 - Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nell'ambito dell'Unione Europea

Infine occorre rilevare che a decorrere dal 1° dicembre 2009, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nell'ambito dell'Unione Europea la *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea* proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000³⁶ ha lo stesso valore dei Trattati³⁷, quindi è sicuramente vigente nell'ordinamento giuridico italiano, per il tramite del giudice italiano anche eventualmente con il supporto interpretativo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (con sede a Lussemburgo), a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato.

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nell'ambito nell'Unione Europea l'art. 6 del Trattato UE recepisce espressamente la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo³⁸.

Poniamo, dunque, a confronto le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e le corrispondenti norme della *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea*.

La sentenza Lautsi della Corte di Strasburgo ha dichiarato la violazione dell'articolo 2 (*Diritto all'istruzione*³⁹) del Protocollo n° 1

nazionale o una sentenza è contraria alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, non può privare di effetti tale legge, né tale sentenza».

³⁶ L. FERRARI BRAVO, F.M. DI MAJO, A. RIZZO, *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea*, commentata con la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Giuffrè, Milano, 2001.

³⁷ Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Lussemburgo), (Grande Sezione) sentenza del 19 gennaio 2010, nel procedimento C-555/07, Küçükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG,. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.

³⁸ Versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea, art. 6, comma 2: L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

³⁹ **Articolo 2. Diritto all'istruzione**

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.



esaminato congiuntamente con l'articolo 9 (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*⁴⁰) della Convenzione.

Questi articoli trovano la loro corrispondenza negli articoli 14 terzo comma⁴¹ e nell'articolo 10⁴² della *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea*.

Ma vedi anche l'art. 52⁴³ e 53⁴⁴ per cui la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo deve mantenersi in linea con quella della Corte di Strasburgo, salvo che non voglia disporre un trattamento più favorevole per la vittima. Questo principio del trattamento più favorevole vale anche per le Corti nazionali.

In conclusione, a mio avviso, ove divenisse definitiva la sentenza in esame, non sarà facile per l'Italia sottrarsi al *dictum* di tale sentenza, a

⁴⁰ Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

⁴¹ Articolo 14 - Diritto all'istruzione

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

⁴² Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

⁴³ Articolo 52 - Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

⁴⁴ Articolo 53 - Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.



meno di non indire una “nuova crociata” che personalmente non ritengo utile *hinc et inde* che sia combattuta.